II

(Atti non legislativi)

# REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2011 DELLA COMMISSIONE

### del 23 settembre 2011

che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1)I contingenti di pesca per l'anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
  - regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),
  - regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3),
  - regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),
- (5) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1. (6) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.
- (7) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
- (8) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.
- (9) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

- (1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
- (4) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.
- (2) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1. (3) GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

- regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).
- I contingenti di pesca per l'anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
  - regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),
  - regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde  $(^{7})$ ,
  - regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),
  - regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (9).

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

IT

- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2011 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione (¹) ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2010. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2010 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:
  - regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2),

- regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (<sup>3</sup>),
- regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (4),
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca disponibile per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

#### Articolo 2

I contingenti di pesca che possono essere assegnati agli Stati membri nel 2012 e, se del caso, per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

## Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007, (CE) n. 635/2008, (UE) n. 165/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8. (4) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

<sup>(5)</sup> Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Detrazioni in seguito al superamento dei contingenti e alle rimanenze del 2010

ALLEGATO

Stato mem- bro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2010	Sbarchi consentiti 2010 (Totale quantitativo modifi- cato) ( <sup>6</sup> )	Totale delle catture 2010	Supera- mento contin- genti rela- tivi agli sbarchi consentiti (%)	Supera- mento contingenti relativi agli sbarchi consentiti (quantità in t)	Fattore di mol- tiplica- zione articolo 105, para- grafo 2	Fattore di mol- tiplica- zione articolo 105, para- grafo 3	Detrazioni 2011	Detrazioni rimanenti dal 2010 (reg. 1004/2010)	Quantitativo iniziale 2011	Quantitativo riveduto 2011	Quanti- tativo residuo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BEL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	235,00 (1)	299,00	304,80	1,94	5,80	1	1	- 5,80		235,00 (4)	229,20	
BEL	WHG	2AC4.	Merlano	Acque UE delle zone IIa e IV	250,00 (1)	129,00	139,10	7,83	10,10	1	1	- 10,10		286,00 (4)	275,90	
DNK	DGS	03A-C.	Spinarolo/ gattuccio	Acque UE della zona IIIa	0,00 (1)	0,00							- 12,00	0,00	0,00	12,00
DNK	WHG	2AC4.	Merlano	Acque UE delle zone IIa e IV	1 082,00 (1)	154,00	156,40	1,56	2,40	1	1	- 2,40		1 236,00 (4)	1 233,60	
DEU	COD	3BC + 24	Merluzzo bianco	Acque UE delle sottodivisioni 22- 24	3 777,00 (²)	4 232,00	4 256,50	0,58	24,50	1	1,5	- 36,75		4 012,00 (4)	3 975,25	
DEU	HAD	2AC4.	Eglefino	Acque UE delle zone IIa e IV	876,00 (1)	634,00	637,90	0,62	3,90	1	1	- 3,90		858,00 (4)	854,10	
DEU	HER	4AB.	Aringa	Acque UE delle zona IV a nord di 53° 30′ N	14 147,00 (¹)	2 455,00	2 477,60	0,92	22,60	1	1	- 22,60		17 423,00 (4)	17 400,40	
DEU	SAN	2A3A4.	Cicerello	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV	166,00 (1)	12 975,00	13 015,10	0,31	40,10	1	1	- 40,10		511,00 (4)	470,90	

15.10.2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
FRA	WHG	2AC4.	Merlano	Acque UE delle zone IIa e IV	1 627,00 (1)	2 367,00	2 593,40	9,56	226,40	1,1	1	- 249,04		1 857,00 (4)	1 607,96	
LTU	PRA	N3L.	Gambe- rello bo- reale	NAFO 3L	334,00 (1)	334,00	339,90	1,77	5,90	1	1	- 5,90		214,00 (4)	208,10	
NLD	BSF	56712-	Pesce scia- bola nero	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII		0,00							- 5,00	0,00	0,00	5,00
NLD	SBR	678-	Occhialo- ne	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII		0,00							- 6,00	0,00	0,00	6,00
POL	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II		0,00							- 1,00	0,00	0,00	1,00
POL	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone I e II		1 390,00	1 389,10						- 2,00	0,00	0,00	2,00
POL	RED	514GRN	Scorfano	Acque della Groenlandia delle zone V e XIV		0,00							- 1,00	0,00	0,00	1,00
POL	HAD	2AC4	Eglefino	IV; Acque UE delle zone IIa e IV		1,00							- 16,00	0,00	0,00	16,00
POL	WHB	1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV		0,00							- 8,00	0,00	0,00	8,00
POL	MAC	2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32		0,00							- 5,00	0,00	0,00	5,00

15.10.2011

П

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PRT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	214,00 (³)	224,00	231,90	3,53	7,90	1	1	- 7,90		214,00 (5)	206,10	
PRT	ANF	8C3411	Rana pe- scatrice	VIIIc, IX e X; Acque UE della zona COPACE 34.1.1	248,00 (¹)	277,00	280,80	1,37	3,80	1	1	- 3,80		260,00 (4)	256,20	
PRT	BFT	AE045W	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo	237,66 (1)	57,70	63,30	9,71	5,60	1	1,5	- 8,40		226,84 (4)	218,44	
PRT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II		0,00							- 11,00	0,00	0,00	11,00
PRT	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	0,00	200,00	64,90						- 458,00	0,00	0,00	458,00
PRT	РОК	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II		0,00							- 294,00		0,00	294,00
PRT	RED	51214. (Nuovo Codice 51214D)	Scorfano	UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV.	896,00 (¹)	1 416,00	1 420,00	0,28	4,00	1	1	- 4,00		757,00 (4)	753,00	
GBR	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico		0,00							- 10,00	0,00 (4)	0,00	10,00
GBR	BLI	245- (nuovo codice 24-)	Molva azzurra	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V	15,00 (³)	16,00	33,00	106,25	17,00	1	1	- 17,00		15,00 (5)	0,00	2,00

L 270/6

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.10.2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
GBR	DWS	56789-	Squali di acque pro- fonde	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX	0,00 (3)	18,70	20,00	6,95	1,30	1	1	- 1,30		5,60 ( <sup>5</sup> )	4,30	
GBR	WHG	2AC4.	Merlano	Acque UE delle zone IIa e IV	4 317,00 (1)	7 782,00	7 798,10	0,21	16,10	1	1	- 16,10		8 933,00 (4)	8 916,90	

<sup>(</sup>¹) Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010. (²) Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1226/2009. (³) Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1359/2008.

<sup>(\*)</sup> Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.
(\*) Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.
(\*) Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.
(\*) Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, i trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.